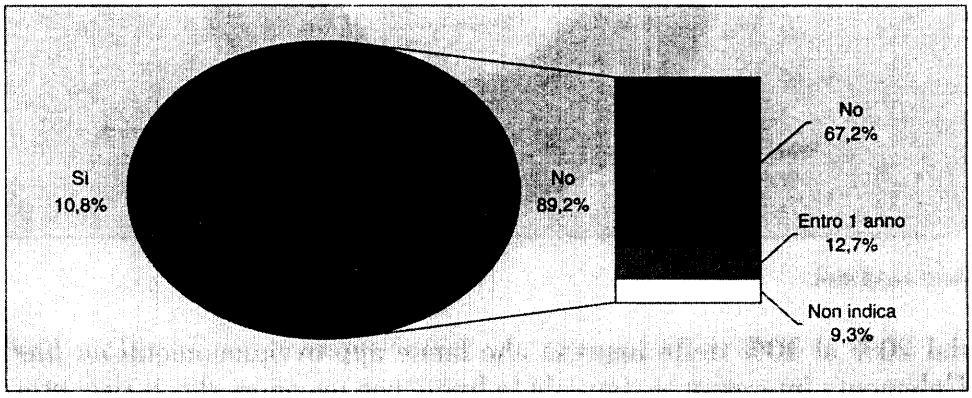
maggiore rapidità ed intensità proprio nell'ambito delle relazioni *business to business*.

Come si evince dalla figura 3.54, poco più del 10% delle imprese che dispone di un collegamento Internet effettua strategie di approvvigionamento *on line*: ciò non significa la digitalizzazione dell'intero ciclo logistico della catena del valore, bensì che questo 10% di imprese svolge una o più fasi del processo di fornitura attraverso tecnologie digitali di rete.

Figura 3.54 - **La diffusione dell'approvvigionamento *on line***



Fonte: I-LAB 2001

Nell'ambito del restante 89% circa delle imprese che non sviluppa strategie di approvvigionamento *on line (e-procurement)* si evidenzia una ulteriore quota di imprese, superiore al 12%, che intende adottare simili soluzioni entro l'anno: benché le aziende che non intendono realizzare tali applicazioni anche in futuro siano ancora tante, va comunque segnalato che, con riferimento agli approvvigionamenti *on line*, gli scenari evolutivi sembrano comunque promettenti.

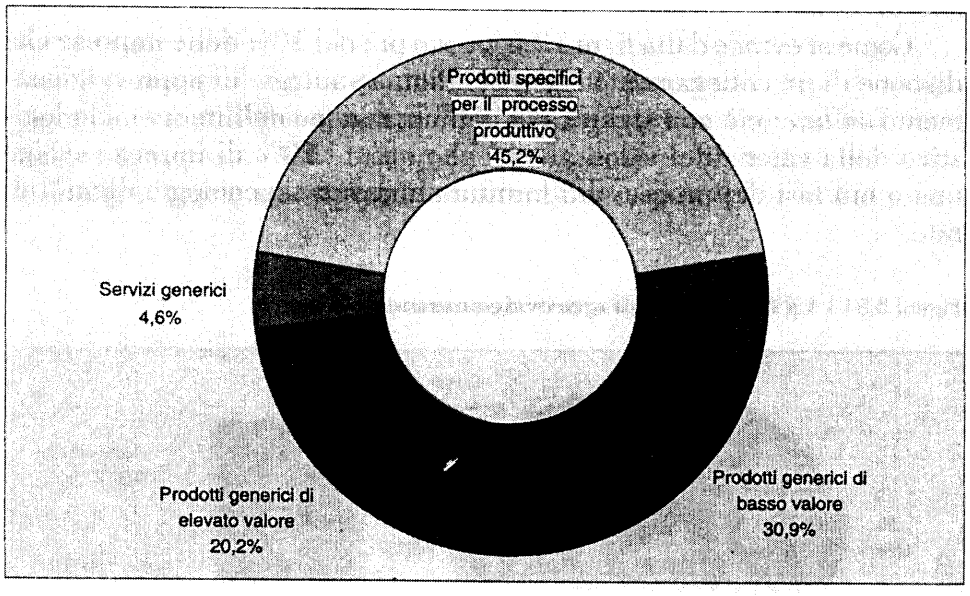
Un aspetto interessante da osservare riguarda le tipologie di prodotto acquistate *on line*.

Dalla figura 3.55 si evidenzia come i materiali generici di limitato valore unitario, quali la cancelleria, la regalistica aziendale ecc, occupino il 30% degli acquisti effettuati dalle imprese via Internet, mentre i prodotti generici di elevato valore, quali i pc o le infrastrutture di comunicazione, raggiungano circa il 20%.

E' tuttavia importante sottolineare gli elevati valori evidenziati dalle forniture relativamente ai materiali diretti, cioè quelli specifici di filiera e spesso più strategici rispetto a quelli orizzontali: per oltre il 45% dei casi, infatti, l'acquisto *on line* da parte delle imprese riguarda prodotti o materiali di filiera.

Un altro aspetto riguarda la diffusione di nuovi intermediari, che organizzano mercati virtuali per gli scambi e per diffondere le informazioni a livello inter-impresa. Dai dati della figura 3.56, emerge come l'impiego dei mercati virtuali raggiunga percentuali di diffusione che vanno

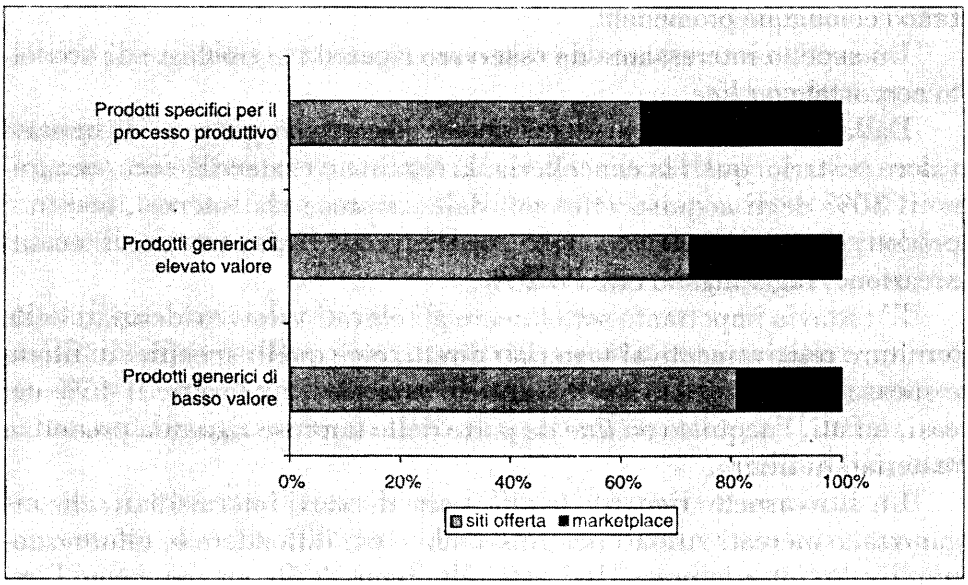
Figura 3.55 - **Le tipologie di beni e servizi acquistati**



Fonte: I-LAB 2001

dal 20% al 40% delle imprese che fanno approvvigionamenti *on line*. L'elemento interessante riguarda le frequenze maggiori che si riscontrano nell'ambito dei prodotti specifici di filiera: in tal senso il modello dei mercati virtuali conferma di poter giocare un ruolo importante nella riorganizzazione degli assetti produttivi di diversi settori, soprattutto in realtà come quella italiana, nella quale le filiere produttive sono spesso disintegrate verticalmente e sono riorganizzate su basi geografico-locali quali i distretti industriali.

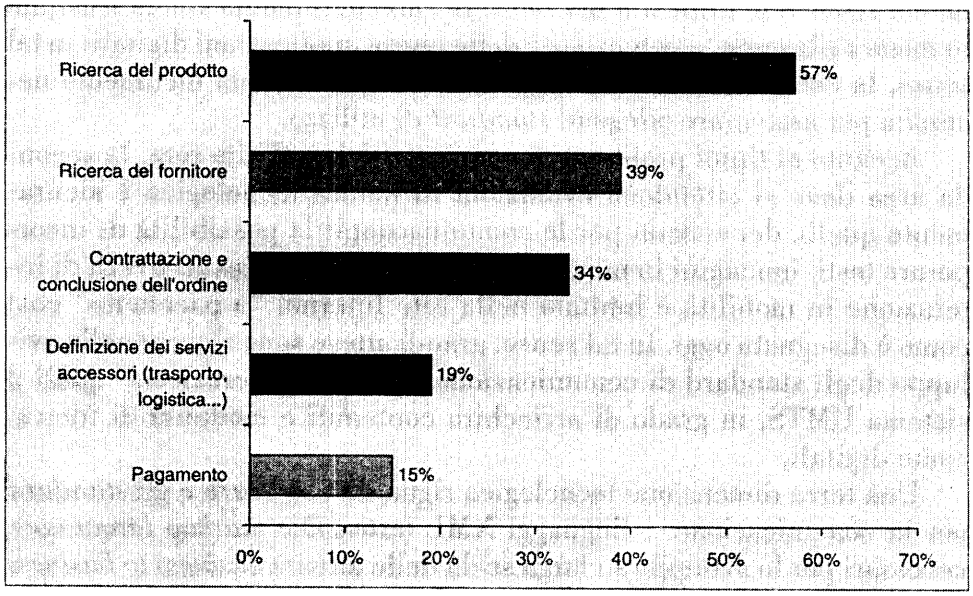
Figura 3.56 - **Le fonti dell'approvvigionamento *on line***



Fonte: I-LAB 2001

In ultimo, è interessante rilevare l'articolazione delle fasi della catena del valore che sono digitalizzate dalle imprese, come si evince dalla figura 3.57.

Figura 3.57 - **Le fasi del ciclo di approvvigionamento realizzate *on line***



Fonte: I-LAB 2001

Circa il 60% delle imprese che ha optato per soluzioni di approvvigionamento *on line* effettua la ricerca del prodotto o del materiale tramite il *web*, che consente alle aziende di ottimizzare il ciclo logistico e di acquisti attraverso rapide operazioni di ricerca che, a loro volta, incrementano la disponibilità del materiale, comprimendo i tempi di fornitura interni e di commercializzazione. Circa il 40% delle aziende intervistate effettua *on line* la ricerca del fornitore: tale scelta può esprimere da un lato il desiderio di informazione a proposito della controparte commerciale, ma dall'altro più spesso si riferisce alla messa in competizione e comparazione delle offerte.

Il 34% delle imprese non utilizza il *web* solo per la ricerca di opportunità, ma conclude anche la transazione *on line*, disponendo quindi di una piattaforma di scambio integrata.

Un'impresa su cinque, di quelle che fanno approvvigionamento *on line*, ha infine dichiarato di utilizzare le tecnologie digitali anche per la definizione dei servizi accessori allo scambio, mentre solo il 15% chiude l'intero ciclo di acquisto effettuando *on line* anche il pagamento dell'ordine.

3. Il quadro tecnologico: infrastrutture IT, connettività e nuove piattaforme di scambio

Il quadro tecnologico alla base delle piattaforme digitali è, ovviamente, in continuo mutamento, se si pensa alla velocità della recente diffusione delle nuove applicazioni legate ad Internet.

Il primo nodo di natura tecnologica riguarda la capacità "di banda" della rete Internet. Senza un'evoluzione dell'infrastruttura di telecomunicazione che collega l'utente ai nodi della rete, è difficile pensare ad un incremento significativo delle occasioni e dell'intensità di impiego di Internet. Fenomeni quali i tempi di attesa per l'accesso a siti, la saturazione dei *server* o le difficoltà nel ricevere contenuti hanno sinora frustrato in misura rilevante le potenzialità delle nuove applicazioni digitali: in tal senso, la cablatura in banda larga del territorio diventa un'urgente necessità per assicurare adeguati *standard* di utilizzo.

Accanto ai tipici problemi di connettività legati alla rete, la seconda area dove si attendono evoluzioni di natura tecnologica è sicuramente quella dei sistemi per le comunicazioni: la possibilità di incorporare testi, immagini in movimento o di assicurare elevati livelli di interazione in mobilità è limitata nella rete Internet "a pacchetto" così come è disegnata oggi. In tal senso, grandi attese sono riposte nello sviluppo degli standard di comunicazione "di terza generazione" quali il sistema UMTS, in grado di arricchire contenuti e modalità di interazione digitali.

Una terza dimensione tecnologica riguarda i *software* e gli *standard* per la comunicazione: i linguaggi XML (*extensible markup language*), necessari per lo sviluppo su larga scala delle attività *business to business* o le architetture per rendere più sicure le transazioni finanziarie *on line*, sono alcuni esempi di come l'evoluzione tecnologica nell'ambito delle piattaforme di *software* debba evolversi al fine di garantire adeguati profili di sviluppo del commercio elettronico e delle altre attività commerciali collegate ad Internet.

In ultimo, la formazione, sebbene solo in parte legata al quadro tecnologico, è strategica per incentivare la diffusione degli utilizzi delle nuove applicazioni Internet. La mancata diffusione su larga scala delle nuove tecnologie è, infatti, dovuta, in parte, ad una limitata "alfabetizzazione digitale" dei consumatori, imprese e istituzioni: in molti casi ciò porta ad una diffusione più limitata delle nuove tecnologie rispetto alle loro effettive potenzialità. Un miglioramento nei livelli di "confidenza" rispetto alle nuove tecnologie potrà più di qualsiasi potenziamento tecnologico incentivare la loro diffusione, riducendo anche i problemi di carenza di risorse che sembrano affliggere buona parte delle imprese che operano nei servizi e nelle infrastrutture per l'economia digitale.

7. IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE

L'Autorità ha approvato il 31 maggio 2001, con delibera n. 236/01/CONS, il regolamento per l'istituzione del Registro degli operatori della comunicazione (ROC), secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6, lett. *a)*, n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

In linea con il modello della convergenza tecnologica, sono tenuti a iscriversi nel "nuovo" registro - in un contesto giuridico e sistematico unitario - oltre ai soggetti storicamente già presenti nei registri nazionali della stampa (legge n. 416/81) e delle imprese radiotelevisive (legge n. 223/90), anche quelli operanti nel campo delle telecomunicazioni, ovvero "*soggetti destinatari di concessione o di autorizzazione in base alla vigente normativa, imprese concessionarie di pubblicità, imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi, imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste, agenzie di stampa a carattere nazionale, imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni, soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale*".

Sono abrogate dalla sua entrata in vigore le disposizioni di legge e regolamentari concernenti la tenuta e l'organizzazione dei precedenti Registro nazionale della stampa e Registro nazionale delle imprese radiotelevisive.

Nel registro saranno inoltre censite le infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale.

Prima finalità del registro, a valenza certamente univoca, è quella strettamente anagrafica. Occorre, infatti, censire tutti i soggetti appartenenti alle categorie ritenute di interesse, per sapere chi e quanti sono, come si chiamano, dove hanno sede, quale attività esercitano, da chi sono amministrati, e così via.

La stessa *ratio* del registro impone poi una seconda finalità di ordine generale, già propria dei settori dell'editoria (con il RNS, Registro nazionale della stampa) e della radiodiffusione (con il RNIR, Registro nazionale delle imprese radiotelevisive): quella della trasparenza e della pubblicità degli assetti proprietari all'atto dell'iscrizione e successivamente.

Per i soggetti già operanti nei predetti ambiti, il regime di trasparenza degli assetti è connesso, in primo luogo, alla necessità di allocare le quote proprietarie alle persone fisiche o ai soggetti equiparati. In secondo luogo, il medesimo regime consente che possa essere attivata la verifica circa la nazionalità della proprietà dell'operatore, ai fini dell'osservanza delle prescrizioni di legge.

Inoltre la limpidezza degli assetti proprietari è soprattutto strumentale alla applicazione dei divieti di concentrazione previsti a tutela del pluralismo informativo nel campo della stampa (prima con la legge

n. 416/81, poi con la legge n. 67/87) e della radiotelevisione (prima con la legge n. 223/90, poi con la legge n. 249/97).

Ovviamente, per quanto appena detto con riferimento alla trasparenza e pubblicità degli assetti proprietari e alle relative implicazioni evidenziate, la qualità e la quantità della documentazione e delle informazioni richieste sono graduate a seconda delle diverse categorie di soggetti.

Ad esempio, un maggior numero di informazioni è richiesto agli editori di giornali quotidiani, oppure ai concessionari radiotelevisivi, per i quali esistono nell'ordinamento giuridico stringenti norme anticoncentrative della proprietà, a precipua salvaguardia del pluralismo informativo, rispetto a quelle attese dai soggetti fornitori di servizi di telecomunicazione e telematici, per i quali la normativa sostanziale non prescrive particolari requisiti circa la composizione proprietaria.

Infine, la funzione di registro è necessaria, anche se da sola non sufficiente, per poter verificare, con riguardo ai criteri di cui all'articolo 2, comma 8, della legge n. 249/97, l'esistenza di posizioni dominanti lesive del pluralismo e della concorrenza. A tal fine devono infatti essere rese note anche le percentuali di raccolta delle risorse economiche, in ambito settoriale o intersettoriale, da parte degli operatori attivi nei campi della radiofonia, della televisione e dell'editoria. Occorre quindi conoscere non solo i soggetti effettivamente presenti nei mercati rilevanti, ma anche i dati relativi alla loro attività economica. Pertanto la funzione del ROC deve essere opportunamente integrata con quella propria della cd. "informativa di sistema", prevista dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, che consente di richiedere agli operatori, tra l'altro, dati contabili ed extra-contabili. Ragioni di buon andamento dell'amministrazione e di efficienza hanno portato l'Autorità a una prima modifica, come si vedrà oltre, della disciplina attuativa della gestione dell'informativa di sistema, ora contenuta nel decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 11 febbraio 1997 e successive modificazioni, così da renderla pienamente coerente in via organizzativa e funzionale con quella del nuovo registro.

1. Il regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione

Il regolamento per l'organizzazione e la tenuta del ROC, che si compone di trentotto articoli, suddivisi in sei titoli, cui sono allegati diciannove modelli di dichiarazione, inizia col definire le categorie di operatori di comunicazione soggette all'obbligo d'iscrizione.

Una maggiore attenzione meritano i criteri di individuazione delle categorie relative alla editoria tradizionale e alla editoria elettronica.

Nel regolamento sono considerate imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste i soggetti editori di cui all'articolo 1, comma 1, e quelli equiparati di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l'anno, nonché gli al-

tri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate registrate per cui è previsto il conseguimento di ricavi da attività editoriale.

La categoria delineata comprende così, innanzitutto, attraverso un richiamo normativo, le imprese editrici di giornali quotidiani e quelle di periodici e riviste che da almeno un anno abbiano alle loro dipendenze almeno cinque giornalisti a tempo pieno, ma che pubblichino più di dodici numeri l'anno; quindi, opera un recupero degli altri editori di periodici, escludendo solo quelli che non svolgono in modo prevalente l'attività editoriale e non contribuiscono a determinare il mercato dell'editoria (com'è, ad esempio, nel caso della pubblicistica aziendale o comunque *no profit*). La legge n. 249/97 utilizza infatti il termine "impresa editrice" e non può esservi impresa editrice senza ricavi provenienti dall'attività editoriale.

Per soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale si intendono gli editori che forniscono prodotti in formato elettronico e digitale, contraddistinti da una testata giornalistica diffusa al pubblico con programmata e regolare periodicità.

L'opzione, che di fatto inquadra gli editori di testate giornalistiche in formato elettronico, è prevalsa, se non altro per la estrema difficoltà e la dubbia utilità di censire ogni soggetto che diffonda contenuti editoriali di ogni genere nella rete. Ragionando per simmetria, va ricordato che l'ordinamento giuridico non conferisce all'Autorità alcuna competenza sulla cosiddetta editoria "*tout court*" e sui relativi mercati.

Si è così ritenuto che la legge n. 249/97, prevedendo l'iscrizione al registro dei soggetti esercenti l'editoria elettronica, abbia voluto recepire l'orientamento di quella parte della giurisprudenza che in passato ha accolto le domande di registrazione delle testate elettroniche presso i tribunali, equiparandole ai quotidiani e ai periodici a stampa tradizionale.

Infine, ai fini della individuazione della categoria delle imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici, è stato adoperato il criterio della titolarità di un provvedimento abilitativo per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazione e l'offerta di servizi di telecomunicazione e telematici.

Tali imprese fornitrici costituiscono, senza dubbio, la categoria più importante di "nuovi soggetti" da iscrivere nel registro degli operatori di comunicazione. Dovranno presentare per la prima volta una domanda di iscrizione, non potendosi dare - come invece sarà per i soggetti già iscritti al RNS e al RNIR - alcun passaggio da un vecchio ad un nuovo registro, da precedenti regimi all'attuale regime normativo.

Il regolamento disciplina poi la vera e propria organizzazione e tenuta del ROC, configurando una struttura in registro-protocollo per l'annotazione cronologica degli estremi della documentazione pervenuta e in registro-repertorio per l'annotazione delle informazioni relative agli operatori contenute nella stessa documentazione.

Le successive disposizioni determinano la documentazione e le relative informazioni che i soggetti tenuti alla iscrizione nel registro devono fornire all'Autorità, utilizzando i modelli allegati al regolamento. Nello

spirito della vigente normativa in materia di semplificazione e in considerazione delle esigenze di economicità, efficienza e buon andamento della attività amministrativa concernente il registro, è stata abbandonata la procedura d'iscrizione propria dei precedenti registri nazionali della stampa e delle imprese radiotelevisive.

Con riguardo alle informazioni da ottenere sul soggetto si è sostituita alla produzione dei relativi atti e documenti in copia autentica quella di semplici dichiarazioni concernenti i fatti, gli stati e le qualità attestati negli stessi atti e documenti e noti al soggetto dichiarante.

Le dichiarazioni sono richieste poi sulla base dell'attività esercitata dal soggetto, in ciò conciliando le opposte esigenze di gestione unitaria e omogenea del Registro degli operatori di comunicazione con quelle di differenziazione delle richieste, con riguardo alle diverse necessità di vigilanza e controllo derivate dalla disciplina sostanziale dell'attività di ciascuna categoria di operatori.

Le infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale saranno censite in una sezione speciale del registro degli operatori di comunicazione, rinviandosene l'istituzione alla adozione successiva di un apposito regolamento integrativo.

Norme particolari facilitano il transito automatico dei soggetti già iscritti nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, nonché l'eventuale previo assorbimento dell'arretrato amministrativo relativo alle domande di iscrizione negli stessi registri.

2. La gestione dei registri nel periodo di riferimento

Finora l'Autorità ha continuato a curare la tenuta del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, la cui funzione primaria è stata quella di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari delle imprese esercenti attività nel settore della stampa e della radiodiffusione. I soggetti formalmente iscritti al Registro nazionale della stampa alla data del 30 aprile 2001 risultano essere 5373, cosi suddivisi:

- 106 imprese editrici di quotidiani;
- 80 imprese editrici di soli periodici con alle dipendenze, da almeno un anno, un minimo di cinque giornalisti a tempo pieno;
- 10 agenzie di stampa a diffusione nazionale;
- 78 imprese concessionarie di pubblicità editoriale e 27 concessionarie di pubblicità editoriale e radiotelevisiva;
- 5072 soggetti non obbligati all'iscrizione nel R.N.S. ma che hanno richiesto l'iscrizione in quanto condizione per accedere alle provvidenze per l'editoria.

Per quanto riguarda invece il Registro nazionale delle imprese radiotelevisive i soggetti censiti alla data del 30 aprile 2001 risultano essere 2837, di cui iscritti 1284:

- 154 concessionari privati per la radiodiffusione televisiva;

- 625 concessionari privati per radiodiffusione sonora;
- 255 imprese concessionarie di pubblicità;
- 250 imprese di produzione o distribuzione di programmi.

I registri, introdotti dalle leggi 6 agosto 1990, n. 223 per il settore radiotelevisivo e 5 agosto 1981, n. 416 per il settore della stampa, sono stati lo strumento necessario per vigilare sull'effettivo rispetto del principio, di rango costituzionale, del pluralismo delle fonti di informazione, da cui hanno origine i divieti di concentrazione introdotti con la legge 31 luglio 1997, n. 249.

Con l'iscrizione vengono infatti acquisite le informazioni che garantiscono un regime di trasparenza degli assetti proprietari e delle loro vicende e che rendono possibili gli accertamenti di eventuali concentrazioni.

L'attività ordinaria di iscrizioni, di annotazione delle variazioni e di accertamento delle regolarità, ha consentito di istruire e, laddove possibile per la completezza della documentazione, di concludere, tutti i procedimenti relativi alle istanze pervenute nel corso dell'anno, nonché parte di quelli relativi alle istanze pervenute negli anni precedenti e non ancora esaminate. Si ricorda al riguardo che all'atto della chiusura dell'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria si contavano circa 3500 istanze di iscrizioni e certificazioni pendenti.

Nel periodo dal 30 aprile 2000 al 30 aprile 2001 sono state avviate 995 istruttorie per il RNS di cui 712 sono state concluse con l'iscrizione dei soggetti istanti, nonché 265 istruttorie per il RNIR di cui 129 si sono concluse con l'iscrizione dei soggetti istanti.

In tale periodo è stata inoltre accertata per 221 soggetti iscritti al RNS ai fini dell'acquisto del diritto alle provvidenze, la regolarità degli adempimenti di comunicazione nei confronti dei rispettivi registri. Tra le attività straordinarie si segnala il trasferimento degli archivi e dell'intera attività relativa ai registri da Roma a Napoli, che ha avuto luogo il primo luglio 2000, nonché quelle relative, già avviate negli uffici di Roma, al riordino dei fascicoli cartacei e all'aggiornamento della relativa base dei dati informatica e alla cd. informativa di sistema.

In particolare, nel periodo intercorrente tra il 2 ottobre ed il 31 marzo 2001, è stato avviato e concluso il processo di unificazione dei fascicoli relativi ai soggetti (iscritti e iscrivendi) ricompresi negli archivi dei registri RNS e RNIR con quelli dell'archivio relativo all'informativa di sistema. Il compimento di tale lavoro permetterà di operare con maggiore certezza il transito delle posizioni dai vecchi al nuovo registro. Per quanto riguarda il RNIR, sono stati riordinati cronologicamente 3478 fascicoli relativi ad altrettanti soggetti (iscritti e non iscritti) e ciascuno di essi è stato unificato con il corrispondente fascicolo di "flusso" contenente le comunicazioni di sistema annualmente trasmesse da parte del soggetto. Per ciò che concerne il RNS, si è proceduto a riordinare 8714 fascicoli relativi ad altrettanti soggetti (iscritti e non iscritti) e ciascuno di essi è stato unificato con il corrispondente fascicolo di "flusso".

3. LE MODIFICHE ALL'INFORMATIVA DI SISTEMA

Sono state modificate infine modalità e contenuti degli obblighi di comunicazione relativi all'informativa di sistema di cui alla delibera n. 194/01/CONS. Essa è costituita dall'insieme dei dati contabili ed extracontabili che gli operatori dei settori dell'editoria quotidiana e periodica e dell'emittenza radiotelevisiva sono tenuti a comunicare ogni anno in via generale e sistematica all'Autorità come previsto della legge 23 dicembre 1996, n. 650. Ai sensi di tale legge, i contenuti e i termini degli obblighi di comunicazione sono oggi determinati dall'Autorità, che ha assorbito le competenze dell'ex Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

L'informativa di sistema è strumentale all'attuazione del principio di trasparenza finanziaria che deve essere rispettato per le imprese che svolgono attività di informazione.

La decisione di modificare l'informativa di sistema è nata sia dall'esigenza di adeguare le comunicazioni dei soggetti obbligati ai compiti di vigilanza e controllo attribuiti all'Autorità dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle posizioni dominanti, sia dal costante impegno a semplificare sempre di più gli adempimenti a carico degli operatori, sia infine dall'esigenza di rendere più efficace l'analisi dei dati ricevuti.

Il lavoro svolto ha avuto soprattutto ad oggetto la modifica e l'integrazione dei modelli e dei quadri, di cui all'allegato del decreto 11 febbraio 1997 dell'ex Garante per la radiodiffusione e l'editoria, che costituiscono il necessario strumento per assolvere agli obblighi di comunicazione. Le novità più rilevanti consistono nella previsione di un unico modello per le informazioni relative al bilancio come definito dal codice civile, nell'abolizione della indicazione dei ricavi per singola testata e per singola emittente che vengono adesso, invece, imputati complessivamente all'impresa, nonché nella esclusione, per i soggetti che hanno minore incidenza sul mercato, dall'obbligo di comunicare alcuni dati relativi ai rapporti contrattuali con i clienti.

Parte quarta

RAPPORTI ISTITUZIONALI E ORGANIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ

PAGINA BIANCA

1. I RAPPORTI ISTITUZIONALI

1. Il quadro normativo di riferimento

Il quadro istituzionale, nel corso del periodo preso in esame dalla presente Relazione, risulta ulteriormente articolato anche a seguito dell'approvazione di numerosi provvedimenti legislativi di particolare rilievo, sia con riguardo alle competenze dell'Autorità, sia relativamente alla loro incidenza sull'evoluzione dei settori di competenza.

Nel mese di agosto è stata adottata la legge n. 248/2000 recante nuove norme in materia di diritto d'autore, con la quale è stata prevista l'attribuzione all'Autorità e alla SIAE, in coordinamento tra loro, della competenza a vigilare sulle attività di riproduzione e duplicazione, di diffusione radiotelevisiva, sulla proiezione in sale cinematografiche, sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione dei supporti audiovisivi, nonché sui centri di riproduzione pubblici o privati. A tal fine, presso la Presidenza del consiglio dei ministri è stato istituito il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, composto da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e di cui si dirà più ampiamente in seguito.

Particolare rilevanza tra i provvedimenti legislativi adottati nell'arco temporale di riferimento di questa Relazione, per i risvolti che avrà sugli scenari italiani e più in particolare sulle competenze dell'Autorità, riveste la legge n. 66/2001 di cui si è già detto diffusamente, e che, tra l'altro, attribuisce nuove competenze al Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 249/97.

In particolare, il Forum permanente per le comunicazioni promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorità per la regolamentazione della radio-televisione multimediale.

Tra i provvedimenti che, a vario titolo, hanno inciso sul quadro normativo di riferimento, va segnalato che, nel marzo 2001, è stata approvata la legge n. 62/2001 che reca importanti disposizioni generali in materia di editoria e prodotti editoriali, rilevanti per lo svolgimento delle attività dell'Autorità. Tale legge ha, in particolare, recato modifiche in ordine agli obblighi di registrazione dei soggetti che esercitano attività editoriali, disponendo, altresì, che l'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione è condizione per l'inizio dell'attività di pubblicazione.

Infine va segnalata la recentissima emanazione del decreto-legge n. 217/2001, che ha sottratto il Ministero delle comunicazioni dall'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 300/99 che, invece, prevedevano la sua soppressione e la contestuale attribuzione delle relative funzioni al nuovo Ministero delle attività produttive. Il Ministero delle comunicazioni, con il quale l'Autorità ha da sempre avuto un inten-

so rapporto di collaborazione, continuerà, dunque, a costituire l'interlocutore primario dell'Autorità nell'esercizio delle proprie competenze.

In merito ad un argomento che ha destato particolare attenzione da parte dell'opinione pubblica, va ricordato che, nel corso del 2001, è stata approvata la legge quadro n. 36/2001 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, che ha attribuito alle regioni la competenza primaria in materia.

Infine, va menzionato il recepimento di alcune direttive comunitarie. Il 15 novembre 2000 l'approvazione del decreto legislativo n. 373/2000 ha provveduto all'attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato, modificando a tal fine anche il decreto legislativo n. 191/99, di attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali televisivi.

Con la legge n. 422/2000 - Legge comunitaria 2000, del mese successivo, è stata attribuita la delega al Governo per il recepimento della direttiva 1999/5/CE in materia di apparecchiature di telecomunicazioni, e della direttiva 1999/64/CE in materia di reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario. Con la legge in questione è stata anche abrogata la deroga temporale relativa all'applicazione della normativa dettata dalla legge n. 122/98 in materia di interruzioni pubblicitarie.

Altri provvedimenti comunitari di particolare interesse per le competenze dell'Autorità, recepiti nel gennaio del 2001, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 77/2001 sono le direttive 97/51/CE e 98/10/CE in materia di telecomunicazioni. Sono in tal modo state introdotte nel nostro ordinamento nuove norme in materia di linee affittate, e ulteriori disposizioni in merito alle condizioni di accesso ed uso aperto delle reti telefoniche pubbliche fisse e ai servizi telefonici pubblici che tengono conto delle condizioni di concorrenza nell'attuale contesto di mercato nel rispetto dei principi di fornitura di una rete aperta.

2. I RAPPORTI INTERNAZIONALI

Nell'ultimo anno, l'agenda internazionale ha dedicato notevole spazio ai temi della Società dell'informazione, sia per quanto concerne gli aspetti normativi sia per quanto riguarda le politiche cooperative e di sviluppo. I Capi di Stato del G8 hanno in proposito adottato uno Statuto sulla Società dell'informazione, che costituirà oggetto di un rapporto al prossimo vertice di Genova. Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha creato, con il sostegno degli Stati Uniti, dell'Unione europea, del Gruppo dei 77 e della Cina, una *task force* sulle tecnologie dell'informazione; il World Economic Forum ha istituito un'apposita *task force* e ha inoltrato alcune raccomandazioni ai Governi; l'Unione europea ha lanciato, nel marzo 2000, il Piano d'azione *e*Europe per la diffusione delle tecnologie digitali nelle attività economiche, sociali ed amministrative, al fine di

rendere il continente europeo più competitivo nell'era della globalizzazione. Poiché anche altri paesi europei si ispirano al modello comunitario, al vertice straordinario di Stoccolma (23 e 24 marzo 2001) la Commissione ha presentato l'iniziativa *e*Europe+, estendendo ai paesi candidati all'adesione gli obiettivi del progetto *e*Europe.

L'Ocse, la Banca Mondiale e l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) sono intervenuti ancora più estesamente, sottolineando ancora una volta l'importanza di creare regole democratiche e sostenibili per l'accesso da parte dei cittadini alle infrastrutture delle comunicazioni elettroniche ed ai servizi correlati. Il modello europeo di regolamentazione rappresenta un riferimento per numerosi paesi terzi. Il modello rappresenta uno specifico valore aggiunto, su temi molto attuali come l'impatto della convergenza tecnologica, la gestione dello spettro radio, l'evoluzione delle comunicazioni mobili, i nuovi servizi di *broadcasting*, in particolare per quei paesi coinvolti in un processo d'integrazione economica a livello regionale, come ad esempio il MERCOSUR (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay). A tale riguardo l'Autorità ha partecipato (Bruxelles, 12-13 marzo 2001) al dialogo avviato dalla Commissione europea con il MERCOSUR sugli aspetti regolamentari delle telecomunicazioni.

Nel campo dell'audiovisivo, la collaborazione con l'Europa è avvenuta non solo attraverso il lavoro comune svolto in seno al Consiglio d'Europa e all'EPRA (*European Platform of Audiovisual Regulators*), dove sono presenti tutti i paesi europei, ma anche bilateralmente con la partecipazione a seminari e conferenze.

Nel campo delle telecomunicazioni, l'Autorità ha partecipato sistematicamente alle riunioni dei comitati ONP (Fornitura di rete aperta) e del Comitato licenze della Direzione generale Società dell'informazione della Commissione, nell'ambito dei quali viene perfezionata l'attuazione delle politiche regolamentari. L'Autorità ha, inoltre, nell'ambito delle proprie competenze, partecipato alla discussione relativa al nuovo pacchetto di direttive proposto dalla Commissione. Si tratta di un intervento altamente mirato e di tipo tecnico-regolamentare, indispensabile per armonizzare sul piano applicativo posizioni nazionali che riflettono culture e impostazioni ancora molto eterogenee.

In seno alla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) e di due suoi comitati, il Comitato europeo per le radiocomunicazioni (ERC) ed il Comitato europeo per gli affari regolamentari delle telecomunicazioni (ECTRA), sono adottate decisioni di natura tecnico-regolamentare che interessano il lavoro dell'Autorità.

Negli ultimi dodici mesi, l'ERC si è riunito due volte (in ottobre in Portogallo e a marzo nei Paesi Bassi) per discutere la radiodiffusione sonora digitale terrestre (T-DAB), la radiodiffusione televisiva digitale terrestre (DVB-T), i sistemi mobili di terza generazione, l'utilizzo armonizzato delle bande addizionali designate dalla WRC – 2000; è proseguita l'attività dei gruppi di lavoro sulla gestione delle frequenze e sulla regolamentazione della radio. L'assembla plenaria della CEPT ha deciso di procedere ad una riorganizzazione delle proprie attività, al fine di perse-

guire una maggiore efficienza nell'armonizzazione delle misure prese dai paesi aderenti, tenendo conto della convergenza dei settori della radiodiffusione e delle telecomunicazioni. In pratica, si è stabilito di fondere le attività dell'ERC e dell'ECTRA in un unico comitato, il Comitato per le comunicazioni elettroniche (CCE).

Il tema della convergenza, dopo aver consentito il superamento delle frontiere intersettoriali (Internet, telefonia mobile, satellite, cavo), ha assunto quest'anno un rilievo non secondario, con manifestazioni d'interesse nei confronti del modello italiano di autorità unica per i settori dell'audiovisivo e delle telecomunicazioni. Nuove tendenze organizzative hanno preso forma in alcuni paesi come Austria, Spagna e Regno Unito. Quest'ultimo ha elaborato un progetto governativo per la creazione di un'autorità unica (*Office of Communications* – OFCOM). Nel corso della fase di studio di questo progetto, l'Autorità ha ricevuto una missione tecnica del Governo britannico, come pure, per motivi analoghi, di rappresentanti della Korean Broadcasting Commission (KBC) e del China Institute for Reform and Development (CIRD). Anche in occasione della riunione annuale del Réseau mediterraneo delle Autorità dell'audiovisivo (La Valletta, 31 maggio e 1° giugno 2001), il tema principale è stato quello della convergenza, a testimonianza dell'interesse che esso ricopre sia nei paesi dell'area mediterranea dove l'autorità indipendente deve ancora essere istituita, sia in quelli dove l'esperienza di un'autorità di settore si è già affermata.

Come già evidenziato in precedenza, il rapporto di collaborazione con le autorità straniere prende corpo in particolare attraverso le attività dell'IRG, per quanto riguarda le telecomunicazioni, e dell'EPRA, per l'audiovisivo. In tale ambito il confronto sui temi di attualità, nei rispettivi settori, è costante. Il fine è di adottare delle misure tenendo in conto le *best practices* internazionali e di attuarle in maniera armonizzata. Per quanto riguarda l'IRG, oltre al negoziato sul nuovo pacchetto normativo europeo, i lavori di coordinamento si sono concentrati sull'elaborazione dei *Principles of Implementation and Best Practice* (PIBS) e su numerosi aspetti delle nuove direttive, come l'*unbundling* o i sistemi di contabilità a costi prospettici – *Long Run Incremental Cost* (LRIC). In quest'ambito, l'Autorità ha ospitato un seminario sull'applicazione della metodologia di calcolo LRIC agli operatori mobili (Roma, 12 gennaio 2001).

Un altro tema di grande rilevanza dibattuto nei consessi internazionali è stato quello della sicurezza delle reti e del *cybercrime*. Nella comunicazione "Creare una società dell'informazione sicura migliorando la sicurezza delle infrastrutture dell'informazione e mediante la lotta alla criminalità informatica" (COM (2000) 890 def.), la Commissione esamina le problematiche legate ai reati commessi tramite la Rete e ai danni alle infrastrutture ed invita gli Stati membri a rafforzare eventuali ed auspicabili forme di cooperazione tra i vari soggetti coinvolti. La Commissione propone, a breve termine, che gli Stati membri prevedano sanzioni efficaci e, nel lungo termine, che si dia vita a proposte legislative per un ulteriore ravvicinamento del diritto penale so-